



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Deliberazione 21/2012

RECUPERO QUOTE DI EMISSIONE INDEBITAMENTE RILASCIATE PER L'ANNO 2012 ALL'IMPIANTO AUTORIZZATO CON N. 55 AD EMETTERE GAS AD EFFETTO SERRA

Nella riunione del 27 luglio 2012

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni intervenute;

VISTO il Decreto Legislativo, 4 aprile 2006, n. 216, recante “*Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.*”, e successive modificazioni intervenute, ed in particolare:

- l'articolo 11, comma 2, che stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia le quote di emissioni al gestore di ciascun impianto autorizzato che, al 1° gennaio dello stesso anno, non si trovi in stato di chiusura o di sospensione;
- l'articolo 14 che istituisce il Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni al fine dell'accurata contabilizzazione delle quote di emissioni rilasciate, possedute, trasferite, restituite e cancellate, e che attribuisce le funzioni di amministratore del Registro ad ISPRA;
- l'articolo 21, comma 3, che stabilisce che i gestori degli impianti in stato di chiusura o in stato di sospensione comunicano al Comitato il sopraggiunto stato di chiusura o stato di sospensione entro dieci giorni dal verificarsi dello stesso;

VISTO l'articolo 2033 codice civile ai sensi del quale “*Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato (...)*”;

VISTO il Decreto interministeriale, 28 febbraio 2008, di approvazione della Decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 e relativi allegati, ed in particolare il paragrafo 5, Allegato B, recante “*Elementi di dettaglio inerenti la gestione degli impianti “nuovi entranti” e delle chiusure d'impianto*”;

VISTA la deliberazione di questo Comitato n. 20/2008, recante “Esecuzione della decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 elaborata ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche intervenute, in osservanza al nulla osta della Commissione Europea”, con la quale sono state assegnate al gestore dell’impianto autorizzato n.55 ad emettere gas ad effetto serra, quote di emissioni di CO₂ pari a 31.954 per ciascun anno del periodo 2008-2012;

VISTA la deliberazione di questo Comitato n. 3/2012 recante “Rilascio delle quote di CO₂ per l’anno 2012”, con quale sono state rilasciate, per l’anno 2012, al gestore dell’impianto autorizzato n. 55 ad emettere gas ad effetto serra, quote pari a 31.954;

VISTA la deliberazione di questo Comitato n. 17/2012 recante “Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra”, ed in particolare l’allegato D contenente la revoca dell’autorizzazione n. 55 ad emettere gas ad effetto serra;

CONSIDERATO che successivamente alla emanazione della deliberazione n. 3/2012 è stato eseguito un supplemento di istruttoria dal quale è emerso che l’impianto in oggetto è uscito dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 216/2006 e successive modificazioni, in data 28/11/2011 a seguito di dismissione parziale di impianto e che pertanto la quantità di quote di cui alla deliberazione n. 3/2012 si configura come indebitamente rilasciata;

CONSIDERATO che le quote di emissione di CO₂ indebitamente rilasciate sono quantificate come segue:

N. aut.	Gestore	Quote indebitamente rilasciate	Anno di riferimento	Delibera di rilascio
55	Miroglio SpA	31.954	2012	03/2012

RITENUTO pertanto di dover procedere al recupero delle quote indebitamente rilasciate come indicate nella tabella sopra citata;

SU PROPOSTA DEL COORDINATORE DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO

DELIBERA

Art.1

1. L’Amministratore del Registro delle quote di emissione di cui all’articolo 14, decreto legislativo 4 aprile 2006, e s.m.i., procede al recupero delle quote indebitamente rilasciate conformemente a quanto riportato nella seguente tabella.

N. aut.	Gestore	Quote da recuperare	Anno di riferimento
55	Miroglio SpA	31.954	2012

2. L'Amministratore di cui al precedente comma provvede, altresì, a trasferire le quote recuperate nella riserva "nuovi entranti" del conto "Italia" del CITL. La presente deliberazione è inviata all'Amministratore il quale possa dare comunicazione al Comitato degli esiti delle quote recuperate.

Art. 2

1. L'Amministratore del Registro delle emissioni comunica, nelle forme di legge, al gestore dell'impianto di cui all'articolo 1, l'avvenuto recupero delle quote.

Il Presidente
Rosaria Romano

